

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2465/80 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Finlandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia<sup>(1)</sup>, in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2797/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Finlandia<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 3 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti citati qui di seguito secondo l'articolo 1, paragrafi da 1 a 3, è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale (in t)
48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli : ex F. altri : — Carta bibbia, carta seta, carte per la stampa e la scrittura non contenenti paste di legno meccaniche o aventi tenore di paste di legno meccaniche inferiore o uguale a 5 %	38 570

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Finlandia hanno raggiunto il

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1980.

massimale in questione ; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Dal 30 settembre al 31 dicembre 1980, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli : ex F. altri : — Carta bibbia, carta seta, carte per la stampa e la scrittura non contenenti paste di legno meccaniche o aventi tenore di paste di legno meccaniche inferiore o uguale a 5 %	Finlandia

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 28. 11. 1973, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 330 del 27. 12. 1979, pag. 6.